

Commissione Tax & Legal, L'esperto risponde, luglio 2020

A cura di Giuseppe A. Galeano e Margherita Glisenti, CBA Studio Legale e Tributario

Decreto Rilancio – modifiche alle agevolazioni per l'investimento in start-up e PMI innovative

Estratto

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di seguito “**Decreto Rilancio**”) ha introdotto nuove agevolazioni rivolte ai contribuenti soggetti ad IRPEF che investono, direttamente o indirettamente, in start-up e PMI innovative.

Con il presente Q&A ci si pone l'obiettivo di ripercorrere dette novità e i più rilevanti aspetti delle agevolazioni già in vigore.

Domanda: quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio?

Risposta: l'articolo 38 del Decreto Rilancio introduce due nuove detrazioni per i soggetti IRPEF che investono rispettivamente in start-up o in PMI innovative.

Start-up innovative: il comma 7 del menzionato articolo 38 aggiunge l'articolo 29-bis al Decreto crescita bis, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, alternativa a quella prevista dall'articolo 29 del medesimo Decreto, per un importo pari al 50% del capitale investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 100.000 (i.e. la detrazione massima fruibile pari ad Euro 50.000) e deve essere mantenuto per un periodo di almeno 3 anni. La detrazione si applica alle start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

PMI innovative: il comma 8, del menzionato articolo 38, aggiunge il comma 9-ter all'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50% del capitale investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 300.000 (i.e. la detrazione massima fruibile è pari ad Euro 150.000) e deve essere mantenuto per un periodo di almeno 3 anni. La detrazione si applica alle PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

Per leggere il contributo completo – riservato agli associati AIFI – è possibile visitare il seguente link:

<https://www.aifi.it/area-riservata/approfondimenti-tax-legal/>